

L'anno 2009, il giorno 12/09 alle ore 20.30 presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Punto Missione *onlus*.

Sono presenti tutti i soci iscritti che chiamano a presiedere la riunione il sig. Bertazzoli Giuseppe e dà fungere da segretario il sig. Consoli Renato.

Il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero dei presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea di prima convocazione. Dichiara pertanto che l'assemblea deve ritenersi pienamente regolare e valida e l'invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno;

- Modifica articoli statuto.

Al primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente dell'associazione che elenca i punti degli articoli da modificare in statuto:

<b>Testo attuale</b>	<b>Testo con proposte di modifica</b>
<p><b>ARTICOLO 2. Oggetto e scopo</b>  L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, esercitando la propria attività nel settore della beneficenza nei confronti delle popolazioni povere sia in Italia che nel resto del mondo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 460/97.  Il conseguimento delle finalità sociali, perseguiti in sintonia ideale, religiosa e culturale con il Movimento Ecclesiale Carmelitano in Brescia, si realizzerà anche attraverso aiuti materiali di ogni genere, come denaro, indumenti, farmaci, generi vari, attrezzature sanitarie a favore di soggetti che si trovano in stato di difficoltà o di svantaggio in ragione di condizioni economiche, sociali, familiari, di indigenza o di malattia, anche per il tramite delle Missioni cattoliche.  Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, a mero titolo esemplificativo, potrà porre in essere:  a) attività caritativa assistenziale a persone bisognose;  b) attività di adozione a distanza per i bambini delle zone povere del Mondo;  c) attività di vendita di beni usati (abbigliamento usato, minuterie e simili) acquisiti da terzi a titolo gratuito, a fini di sovvenzione, realizzata in funzione del fine istituzionale dell'Associazione;  d) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dagli associati curata direttamente dall'Associazione;  e) commercio di prodotti realizzati in Italia e all'estero dagli assistiti e dai beneficiari dell'attività istituzionale;  f) raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'Associazione;  g) attività di raccolta di farmaci e parafarmaci;  h) attività culturali e ricreative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della fame nel mondo e alla cultura della missionarietà e della solidarietà;  i) ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.  L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni.</p>	<p><b>ARTICOLO 2. Oggetto e scopo</b>  L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, esercitando la propria attività nel settore della beneficenza nei confronti delle popolazioni povere sia in Italia che nel resto del mondo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 460/97.  Il conseguimento delle finalità sociali, perseguiti in sintonia con il Movimento Ecclesiale Carmelitano in Brescia, si realizzerà anche attraverso aiuti materiali di ogni genere, come denaro, indumenti, farmaci, generi vari, attrezzature sanitarie a favore di soggetti che si trovano in stato di difficoltà o di svantaggio in ragione di condizioni economiche, sociali, familiari, di indigenza o di malattia, anche per il tramite delle Missioni cattoliche.  Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, a mero titolo esemplificativo, potrà porre in essere:  a) attività caritativa assistenziale a persone bisognose;  b) attività di adozione a distanza per i bambini delle zone povere del Mondo;  c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dagli associati curata direttamente dall'Associazione;  d) commercio di prodotti realizzati in Italia e all'estero dagli assistiti e dai beneficiari dell'attività istituzionale;  e) raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'Associazione;  f) attività di raccolta di farmaci e parafarmaci;  g) attività culturali e ricreative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della fame nel mondo e alla cultura della missionarietà e della solidarietà;  h) adesione, con iscrizione formale, ad associazioni, comitati, fondazioni, e qualsiasi altro ente, anche privi di personalità giuridica, che persegono, anche solo in parte, le medesime finalità di cui al presente articolo 2, e partecipazione attiva, in qualità di socio o associato, alla vita e all'operatività degli stessi;  i) ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.  L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni.</p>

Testo attuale	Testo con proposte di modifica
<p><b>ARTICOLO 3. Ammissione</b>  Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.  Può chiedere di essere annoverato tra i Soci chi può dimostrare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aver partecipato in modo attivo all'attività dell'Associazione da almeno 3 anni.</li> <li>• conoscere e condividere gli scopi del M.E.C. per il quale opera l'Associazione stessa (Art.2 Statuto);</li> <li>• aver partecipato per almeno 5 anni agli Esercizi e ai Ritiri spirituali promossi dallo stesso Movimento Ecclesiale Carmelitano.</li> </ul> <p>Anche in presenza delle caratteristiche sopra descritte, il Consiglio in carica, affinché il richiedente possa essere iscritto nel libro soci, deve dare il benestare all'unanimità.</p>	<p><b>ARTICOLO 3. Ammissione</b>  Possono chiedere di aderire all'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i comitati, le fondazioni, le società cooperative nonché le organizzazioni di volontariato, in qualsiasi forma giuridica costituite, e qualsiasi altro ente, anche privo di personalità giuridica, che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano ad operare per la loro realizzazione.  La domanda di adesione deve essere presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione in forma scritta, corredata dai seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) presentazione del richiedente sottoscritta da almeno due associati appartenenti all'Associazione "PUNTO MISSIONE ONLUS";</li> <li>b) dichiarazione scritta contenente l'espressa condivisione delle finalità dell'Associazione medesima, l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto, i Regolamenti e le Delibere assunte dagli organi associativi competenti, nonché l'impegno a prestare la propria attività per il perseguitamento delle finalità dell'Associazione stessa;</li> <li>c) ricevuta del pagamento effettuato della quota associativa annua eventualmente stabilita, nei termini e modi previsti per la stessa.</li> </ol> <p>Sulla domanda di adesione delibera il Consiglio Direttivo all'unanimità entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine senza che sia intervenuta una pronuncia da parte del Consiglio Direttivo, la domanda deve ritenersi ed è a tutti gli effetti respinta.</p>


alla comunicazione del presidente fa seguito un dibattito cui prendono parte i soci presenti e al termine del quale viene approvato all'unanimità tutte le modifiche dello statuto.

Alle ore 22.30 non essendovi più argomenti il presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario  
(Consoli Renato)



Il Presidente  
(Giuseppe Bertazzoli)



AGENZIA DELLE ENTRATE  
Ufficio di Brescia 2

Registrato il 17 SET 2009

al n. 8510 serie 3

Versati € 132,83

Il. F. P. Pagliarello  
Dott.ssa Silvia Paola Pagliarello



**STATUTO  
ASSOCIAZIONE "PUNTO MISSIONE - ONLUS"**

**TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1. *Costituzione***

È costituita una Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale "Onlus" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 denominata "Punto Missione - Onlus".

Essa ha l'obbligo di fare uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "onlus".

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, sussidiarietà e pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia, via Castello n°10.

L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

**ARTICOLO 2. *Oggetto e scopo***

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, esercitando la propria attività nel settore della beneficenza nei confronti delle popolazioni povere sia in Italia che nel resto del mondo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 460/97.

Il conseguimento delle finalità sociali, perseguiti in sintonia con il Movimento Ecclesiale Carmelitano in Brescia, si realizzerà anche attraverso aiuti materiali di ogni genere, come denaro, indumenti, farmaci, generi vari, attrezzature sanitarie a favore di soggetti che si trovano in stato di difficoltà o di svantaggio in ragione di condizioni economiche, sociali, familiari, di indigenza o di malattia, anche per il tramite delle Missioni cattoliche.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, a mero titolo esemplificativo, potrà porre in essere:

- a) attività caritativa assistenziale a persone bisognose;
- b) attività di adozione a distanza per i bambini delle zone povere del Mondo
- c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dagli associati curata direttamente dall'Associazione;
- d) commercio di prodotti realizzati in Italia e all'estero dagli assistiti e dai beneficiari dell'attività istituzionale;
- e) raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'Associazione;
- f) attività di raccolta di farmaci e parafarmaci;
- g) attività culturali e ricreative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della fame nel mondo e alla cultura della missionarietà e della solidarietà;
- h) adesione, con iscrizione formale, ad associazioni, comitati, fondazioni, e qualsiasi altro ente, anche privi di personalità giuridica, che persegono, anche solo in parte, le medesime finalità di cui al presente articolo 2, e partecipazione attiva, in qualità di socio o associato, alla vita e all'operatività degli stessi;
- i) ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni.

## TITOLO II. ADERENTI

### ARTICOLO 3. Ammissione

Possono chiedere di aderire all'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i comitati, le fondazioni, le società cooperative nonché le organizzazioni di volontariato, in qualsiasi forma giuridica costituite, e qualsiasi altro ente, anche privo di personalità giuridica, che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano ad operare per la loro realizzazione.

La domanda di adesione deve essere presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione in forma scritta, corredata dai seguenti documenti:

- a) presentazione del richiedente sottoscritta da almeno due associati appartenenti all'Associazione "PUNTO MISSIONE ONLUS";
- b) dichiarazione scritta contenente l'espressa condivisione delle finalità dell'Associazione medesima, l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto, i Regolamenti e le Delibere assunte dagli organi associativi competenti, nonché l'impegno a prestare la propria attività per il perseguitamento delle finalità dell'Associazione stessa;
- c) ricevuta del pagamento effettuato della quota associativa annua eventualmente stabilita, nei termini e modi previsti per la stessa.

Sulla domanda di adesione delibera il Consiglio Direttivo all'unanimità entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine senza che sia intervenuta una pronuncia da parte del Consiglio Direttivo, la domanda deve ritenersi ed è a tutti gli effetti respinta.

### ARTICOLO 4. Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo e la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

### ARTICOLO 5. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

### **TITOLO III. ORGANI**

#### *ARTICOLO 6. Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio Sindacale.

#### *ARTICOLO 7. Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

#### *ARTICOLO 8. Convocazione*

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

#### *ARTICOLO 9. Oggetto delle delibere assembleari*

L'Assemblea:

- a) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere del Consiglio stesso;
- b) provvede alla elezione del Collegio Sindacale;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- e) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione delle Sezioni;
- g) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di ridistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- h) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

#### *ARTICOLO 10. Validità dell'Assemblea*

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

#### *ARTICOLO 11. Votazioni*

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## ARTICOLO 12. *Il Consiglio Direttivo*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di sei anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

## ARTICOLO 13. *Il Presidente del Consiglio Direttivo*

Il Presidente dura in carica sei anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

#### ARTICOLO 14. *Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo*

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impeditimento del Presidente.

#### ARTICOLO 15. *Il Segretario del Consiglio Direttivo*

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione.

Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

#### ARTICOLO 16. *Il Tesoriere*

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

Il Tesoriere cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

#### ARTICOLO 17. *Il Collegio Sindacale*

L'Associazione, nei casi previsti dalla legge, elegge un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi. Il Collegio Sindacale, eletto con delibera dell'Assemblea, alla prima seduta utile elegge il suo Presidente; i Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni membro può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli, e comunque il Collegio potrà verificare almeno una volta all'anno la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.

### TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

#### ARTICOLO 18. *Patrimonio*

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Onlus;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

1. dalle quote associative;
2. dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
3. dalle quote annuali relative alle adozioni a distanza;
4. dalle donazioni ricevute per iniziative missionarie di raccolta fondi;
5. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
  - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
  - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.
  - dalla proventi derivanti dalle attività economiche che vengono esercitate.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

#### ARTICOLO 19. *Contributi*

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota associativa, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea, anche in misura differenziata per le diverse tipologie di associati. La quota associativa annua è infrazionabile, ed è dovuta per intero anche nei casi di iscrizione e recesso in corso d'anno.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

#### ARTICOLO 20. *Bilancio*

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

#### ARTICOLO 21. *Avanzi di gestione*

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI**

#### ARTICOLO 22. *Scioglimento*

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale operante in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

#### ARTICOLO 23. *Clausola compromissoria*

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

#### ARTICOLO 24. *Legge applicabile*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e alla normativa specialistica di settore.

DU 17.10.1990  
REGISTRAZIONE  
N. 17550  
S. 3

ALLEGATO ALL'ATTO  
Registrazione  
al n. 17550  
17 SET. 1990  
S. 3

